

ALLEGATO 1

PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027

**ASSISTENZA TECNICA DEGLI STATI MEMBRI
REG. (UE) 2021/1060 ART. 36**

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

OTTOBRE 2023

Indice

1. Ambito di applicazione	2
2. Acquisizione di personale di supporto e di servizi tecnico-specialistici.....	4
3. Dotazioni strumentali	5
4. Organizzazione Riunioni, Convegni, Seminari, Corsi di Formazione.....	5
5. Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.....	6
6. Spese di viaggio	7
7. Imposte e tasse	7
8. Rinvio	8

1. Ambito di applicazione

Il presente documento è finalizzato a descrivere le tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, ai sensi degli artt. 63 e 64 del Reg. (UE) 2021/1060, nell'ambito dell'Assistenza tecnica, sia sulla base degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in vigore, sia sulla base delle esigenze derivanti da una efficiente ed efficace gestione del Programma.

Le spese per le attività di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilità e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi, nonché quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci del fondo FEAMPA, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 2021/1060 (di seguito CPR) e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purché formalmente preposto allo svolgimento di tali attività, per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici, nonché per le dotazioni strumentali necessarie per le attività su riportate.

Le predette azioni possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, del CPR.

Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) n. 2021/1060, sul "Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo", sono ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel territorio dello Stato.

Per le modalità di rimborso vale quanto disciplinato dai paragrafi 4 e 5 dell'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le azioni previste possono quindi essere le seguenti:

- lo svolgimento di attività volte alla preparazione di documenti programmatici ed attuativi relativi al Programma, promuovendo un approccio predittivo e circolare per la gestione e risoluzione delle criticità;
- l'implementazione di un sistema informativo più in linea con i fabbisogni informativi ed in grado di integrare il data collection al data management;

- la definizione di un sistema di gestione e controllo che assicuri una sana ed efficiente gestione amministrativa e finanziaria, tale da assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti e da garantire un adeguato livello di performance nell'attuazione delle risorse assegnate;
- lo svolgimento delle attività propedeutiche al monitoraggio e alla sorveglianza del Programma nonché per il coordinamento amministrativo e la gestione finanziaria delle attività di Raccolta Dati;
- lo svolgimento di attività di supporto giuridico per l'attuazione del Programma comprese le attività di affiancamento connesse ai controlli da parte dei preposti organismi nazionali e comunitari;
- attività funzionali alla redazione del piano di valutazione e la realizzazione delle valutazioni di cui all'art. 44 del CPR, comprese le attività di valutazioni in itinere e di valutazione intermedia, e la relativa diffusione;
- le attività di chiusura della programmazione 2014-2020 ed eventuale programmazione 2028-2034;
- le attività rientranti nell'ambito dei compiti della funzione contabile;
- l'affiancamento in occasione di controlli svolti dagli organismi comunitari e/o nazionali deputati;
- il coordinamento complessivo tra i diversi organismi coinvolti nell'attuazione ed in particolare tra l'AdG e gli OI, promuovendo il massimo raccordo e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Inoltre, potranno essere realizzate:

- la predisposizione del Piano di rigenerazione amministrativa che dovrà definire l'insieme delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale necessari per la gestione del PN;
- le attività volte a garantire il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità;
- le azioni per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);
- il supporto all'aggiornamento del sito web del Programma ed alla relativa implementazione;
- la predisposizione di materiali divulgativi, prediligendo strumenti digitali ed interattivi e l'approccio dello storytelling;
- le attività per il social media management;
- altre azioni di comunicazione volte a favorire la conoscenza del Programma, delle opportunità di finanziamento e dei risultati conseguiti;

- l'organizzazione di eventi, anche on line, per la diffusione dei risultati del Programma;
- azioni specifiche per la visibilità del Programma e del Fondo, data anche la modifica della relativa denominazione, quali campagne di comunicazione, partecipazione ad eventi e fiere.

L'assistenza tecnica in favore di Amministrazioni Pubbliche, Autorità di Gestione, Autorità Contabile e Organismi Intermedi, è chiamata a svolgere un importante ruolo, diretto non solo a soddisfare le esigenze di gestione e attuazione del programma, ma anche per lo sviluppo di strutture locali essenziali per assicurare il necessario sostegno in favore degli operatori del settore.

Al contempo, l'assistenza tecnica non può essere utilizzata per supportare funzioni non necessarie all'attuazione del Fondo FEAMPA, né per sostenere lo sviluppo della capacità generale delle autorità, dei partner o delle persone che non sono direttamente impegnati nella gestione del Fondo o per sostenere riforme amministrative al di là dei sistemi di gestione e di controllo FEAMPA.

A norma del par. 4 dell'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060, le operazioni a valere sull'intervento potranno essere svolte integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Acquisizione di personale di supporto e di servizi tecnico-specialistici

L'Amministrazione può avvalersi del supporto di professionalità esterne per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica, ovvero può selezionare personale esterno per la realizzazione di talune delle predette attività.

L'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, può scegliere, sulla base della rispondenza alle proprie esigenze, anche al fine di garantire i dovuti livelli di indipendenza e separatezza di funzioni:

- l'acquisizione mirata di singoli apporti professionali;
- l'affidamento unitario, con oggetto vincolato dal rapporto contrattuale, ad una società/ente esterno;
- il supporto di altre Amministrazioni Pubbliche.

In caso di acquisizione mirata:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in tal senso la prestazione richiesta dovrà avere necessariamente una durata circoscritta nel tempo e funzionale agli obiettivi della programmazione FEAMPA, e comunque rientrante nel periodo di programmazione.

La selezione dei candidati può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti gestite direttamente dall'Amministrazione. La selezione dovrà essere effettuata sulla base di parametri oggettivi di competenza ed esperienza. Devono essere preventivamente determinati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Il personale di supporto può essere individuato anche in altre amministrazioni pubbliche. L'assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica. Nello specifico, in caso di collaborazioni esterne sarà garantito il rispetto della disciplina nazionale di cui all'art. 7, co. 6 del D.lgs. 165/2001 – Testo Unico sul Pubblico Impiego, nonché, se del caso, della normativa relativa ai contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Altresì, nei casi di incarichi per servizi a società esterne, sarà garantito il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici.

In tale ambito di azione, sono ammissibili a finanziamento le spese collegate all'attuazione del contratto, inclusa IVA.

Per quanto concerne le spese accessorie alle procedure di individuazione del contraente negli appalti pubblici, sono ammissibili a finanziamento le spese di pubblicazione dei bandi previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed anche quella sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e su quello delle Regioni non comportano costi per l'Amministrazione, mentre sono a pagamento le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché quelle da effettuare sui quotidiani (n. 2 a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale).

3. Dotazioni strumentali

L'Amministrazione può finanziare in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica:

- l'acquisto di hardware e software;
- materiale di consumo strettamente connesso alla realizzazione dell'operazione.

4. Organizzazione Riunioni, Convegni, Seminari, Corsi di Formazione

La categoria “spese per organizzazione di riunioni, convegni e seminari” comprende le spese sostenute per l'organizzazione e l'attuazione di riunioni istituzionali, convegni o seminari inerenti il Fondo FEAMPA, i Fondi dell'Unione e l'attuazione della PCP; in particolare tali spese devono essere sostenute esclusivamente per l'espletamento dell'attività inerente e per

ogni evento deve essere indicato lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la durata. In dettaglio, tali spese possono essere relative a:

- grafica e stampa di documenti e brochure;
- affitto di sale e noleggio attrezzature (ad es. proiettori, microfoni, cabine interpretariato);
- pubblicazioni;
- catering;
- servizi di interpretazione e traduzione;
- altri servizi e materiali necessari all'organizzazione della riunione;
- parcella dei relatori in caso di corsi di formazione.

Non sono ammissibili spese forfettarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese.

L'assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica.

Per quanta riguarda in particolare la formazione si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del D.L n. 78/2010 e ss.mm.ii., il quale prevede un limite alla spesa annua sostenuta dalle amministrazioni per l'attività di formazione e l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite propri organismi di formazione.

5. Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche

Le operazioni legate al rafforzamento della governance e al rafforzamento amministrativo per l'attuazione del Programma Nazionale possono prevedere l'utilizzo delle risorse FEAMPA per pagare e/o rimborsare incentivi a dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo; siano gli stessi dipendenti appartenenti al ruolo dell'Autorità di Gestione o degli Organismi Intermedi o siano gli stessi posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo da altre Amministrazioni Pubbliche presso l'Autorità di Gestione o presso gli Organismi Intermedi.

Per il riconoscimento delle incentivazioni al personale dell'Autorità di gestione saranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, per il principio di definizione contrattuale delle componenti economiche, si assicurerà il rispetto di quanto previsto dall'art.7, co. 5 e l'art. 45 del Testo Unico sul Pubblico Impiego per quanto riguarda il trattamento economico accessorio del personale con qualifica non dirigenziale, nonché, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, di quanto disposto dall'art. 24 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Infine, per quanto concerne le modalità di corresponsione di detti incentivi si applicheranno le disposizioni previste dalla Circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato n.

39/2010 nonché dell'art. 2, co. 197 della L.F. 2010 (L. 191/2009) relativa all'applicazione delle procedure del Cedolino Unico.

Spetta al Responsabile dell'Autorità di Gestione attivare tali procedure, sulla base delle quali sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione ed erogazione delle incentivazioni.

6. Spese di viaggio

La categoria “spese di viaggio” comprende le spese sostenute per effettuare missioni attinenti il Programma Nazionale FEAMPA e per la partecipazione a corsi, riunioni, fiere o convegni, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere le seguenti:

- trasporto;
- vitto e alloggio.

I requisiti e i criteri di ammissibilità delle spese di viaggio sono quelli contenuti nel documento “Linee guida per l'ammissibilità delle spese di viaggio” adottato con Decreto Direttoriale n. n. 0560415 del 10/10/2023. Al riguardo per alcune specifiche tipologie di spesa il rimborso per l'Assistenza Tecnica è equiparato a quello previsto per il personale di comparto.

7. Imposte e tasse

Ai sensi dell'art. 64 par. 1 del Reg. (UE) 2021/1060 l'imposta sul valore aggiunto («IVA») non è ammissibile salvo:

- per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000EUR (IVA inclusa).

Per quanto concerne le spese accessorie alle procedure di individuazione del contraente negli appalti pubblici, sono ammissibili a finanziamento le spese di pubblicazione dei bandi previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Nel rispetto della normativa vigente e ai sensi della normativa nazionale di riferimento, possono essere stipulate convenzioni e/o accordi e/o protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

In tale ambito di azione, sono ammissibili a finanziamento le spese collegate all'attuazione della convenzione in termini di rimborso spese e di non corrispettivo, esclusa l'IVA.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e anche quella sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e su quello delle Regioni non comportano costi per l'Amministrazione, mentre sono a pagamento le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché quelle da effettuare sui quotidiani (n. 2 a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale).

Si ritiene ammissibile la spesa di pubblicazione anche se erogata a favore di società concessionarie dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in virtù di convenzioni, ottengono prezzi agevolati per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sulle testate giornalistiche più diffuse.

Non è ammissibile, per la quota a carico della stazione appaltante, la spesa relativa alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 266/2005, per la copertura dei costi di funzionamento, all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la vigilanza sui lavori pubblici, così come annualmente determinata dalla stessa Autorità, di cui alla Delibera n. 621/2022 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, approvata con DPCM del 20 febbraio 2023, e ss.mm.ii.

8. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027 e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.